

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA DI TRASCRIZIONE (IPT), DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI (TEFA) E DELL'IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE ESCLUSI I CICLOMOTORI (RC AUTO). ANNO 2022

LA SINDACA METROPOLITANA

- Le delibere o i decreti di determinazione delle tariffe dei tributi provinciali o metropolitani relativi all'imposta provinciale di trascrizione (IPT) e il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) – devono essere approvati dalla provincia o città metropolitana entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In relazione invece all' Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (RCAUTO) il comma 2 del D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 stabilisce che le eventuali variazioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze.
- Le province e le città metropolitane sono tenute, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ad inviare le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie al Ministero dell'economia e delle finanze che ne cura la successiva pubblicazione con finalità informativa nel presente sito internet.
- A decorrere dall'anno d'imposta 2022, la trasmissione dovrà avvenire unicamente mediante inserimento del testo dell'atto nel Portale del federalismo fiscale, l'inserimento degli atti nel Portale permette agli operatori del settore di assicurarne la conoscibilità con un congruo anticipo rispetto alla scadenza degli adempimenti tributari in essi disciplinati.
- Ai sensi dell'art. 151 del TUEL (dlgs 267/2000) gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
- In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di

anno in anno (art.1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i e dell'art.172 comma 1 lettera c) del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i). Le tariffe per l'anno 2021 sono state adottate con decreto del Sindaco metropolitano n. 154 del 27/10/2020.

Constatato che,

lo schema di bilancio di previsione e il documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo da presentare ordinariamente, assieme ai relativi allegati, entro il 15 novembre dell'anno, salvo poi eventuali proroghe normative, la scadenza naturale per approvare il DUP e il bilancio 2022/2024 è quella del 31 dicembre e che di conseguenza occorrerebbe presentare, entro novembre, lo schema di DUP e di bilancio al Consiglio metropolitano. In tale contesto risulta oggettivamente urgente approvare il decreto delle tariffe, quale allegato l'art. 172, comma 1, lettera e) del TUEL, prevede espressamente che "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta..." costituiscono allegato al bilancio di previsione.

Preso atto che,

Il Consiglio della Città Metropolitana di Torino, composto dal Sindaco metropolitano, che è di diritto il Sindaco del Comune capoluogo, e da 18 membri eletti con un procedimento di secondo grado disciplinato dalla legge 56/2014 sarà oggetto di prossime e separate elezioni in conseguenza della tornata elettorale del 3-4 ottobre 2021 e del ballottaggio del 17-18 ottobre, che vede coinvolto il Comune di Torino.

Considerato che,

la pandemia COVID-19 continua ad avere conseguenze devastanti sull'economia nazionale, anche in prospettiva sul 2022, che non risparmiano gli equilibri dei bilanci degli enti locali, con cali di gettito di entrate tributarie e extra tributarie che non consentono, pertanto, all'Ente di sostenere contabilmente manovre tariffarie in riduzione a fronte del mantenimento della quali-quantità dei servizi fondamentali resi.

Una inversione di tendenza si è avuta dall'ultima parte dello scorso anno e nei primi mesi del 2021 con l'introduzione sul mercato degli ecoincentivi previsti nella legge di bilancio 2021 e di conseguenza una ripresa dei tributi metropolitani basati sull'auto. Dall'estate 2021 si è però accentuato un nuovo trend decrescente di gettito tributario correlato alla crisi della disponibilità dei microchip, ai costi e alle carenze di materie prime dei grandi costruttori del "settore automotive" che hanno adottato in maniera quanto più massiccia possibile strategie di approvvigionamento e produzione "just-in-time", proprio per consentire di ridurre al minimo stoccaggio e assemblaggio, ma che hanno comportato come conseguenza indiretta una drammatica serie di interruzioni di produzione e quindi anche di potenziale gettito tributario sui veicoli. Gli esperti prevedono la normalizzazione della produzione solo a partire dal secondo semestre 2022.

Tutto ciò premesso,

Si ravvisa la necessità da una parte di approvare le tariffe 2022, quale elemento propedeutico all'avvio delle operazioni di predisposizione del bilancio 2022/2024 e dall'altra, in relazione a quanto precedentemente esposto, di dover confermare l'attuale livello tariffario.

Sinteticamente trattasi dei seguenti tributi.

IPT - Imposta di Trascrizione, iscrizione, annotazione dei veicoli al PRA

L'IPT (art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) è un tributo proprio derivato introdotto dal 1998 con apposito regolamento (deliberazione del Consiglio Provinciale del 06 ottobre 1998, n. 471-150446, successivamente oggetto di modifiche ed integrazioni). L'IPT si applica sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).

Con decreto del Ministero delle Finanze n. 435/1998 sono state stabilite le tariffe minime, articolate per tipo e potenza di autoveicolo. Tariffe che possono essere aumentate fino ad un massimo del 30% rispetto a quelle base (art. 1 comma 154 legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Le tariffe per l'anno 2022, invariate dal 2020, sono le seguenti:

Tipologia	Tariffe 2020	Tariffe 2021	Tariffe 2022	Riferimento
Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT)				
ATTI SOGGETTI AD IVA	= + 20 %	= + 20 %	= + 20 %	Rispetto alle tariffe base del D.M. 435/1998
ALTRI ATTI E ATTI NON SOGGETTI AD IVA	= + 30 %	= + 30 %	= + 30 %	Rispetto alle tariffe base del D.M. 435/1998

Il dettaglio tariffario viene evidenziato nelle colonne "Importi B e C" dell'allegato A al presente decreto (gli importi sono arrotondati all'unità di euro fatta eccezione per le tariffe rapportate ai kwh, per le quali l'arrotondamento verrà effettuato sul risultato finale).

TEFA: Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA)

E' un tributo a favore delle Province/Città metropolitane (art 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504) a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse locale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo. Il TEFA è applicato in misura percentuale, non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento della tassa/tariffa rifiuti comunale.

"A decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del TEFA e' fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salva diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana. Tale deliberazione e' comunicata, solo per il 2020, all'Agenzia delle entrate e, per gli anni successivi, ai comuni interessati" (come previsto dall' art. 38 bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Legge di conversione 19/12/2019, n. 157) che ha modificato il comma 7, dell'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanza 1° luglio 2020).

Aliquota percentuale per l'anno 2022 pari al 5%, invariata dal 2020, come di seguito indicato:

Tipologia	Aliquota 2020	Aliquota 2021	Aliquota 2022	Riferimento
Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA)	= + 5 %	= + 5 %	= + 5 %	Sulla TARI dei 312 Comuni

RCA: Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.

E' un tributo proprio derivato dal 2012 (art. 17 del D.Lgs 6 maggio 2011, n. 68). Dal 1999 al 2011 era invece

un tributo statale il cui gettito era devoluto alle province, in base all'art. 60 del D.lgs. 446/1997. L'RCA si determina come percentuale sul premio assicurativo pagato contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 31.12.1991, n. 419 convertito con modificazioni nella Legge 18.02.1992, n. 172. Viene attribuito alle province/città metropolitane dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali sono iscritti i veicoli, ovvero, per le macchine agricole, alle province/città metropolitane nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione. In assenza di particolari vincoli normativi momentanei la tariffa base del 12,5% può essere variata in aumento/di munizione fino a 3,5 punti percentuali.

Aliquota percentuale per l'anno 2022 pari al 16%, invariata dal 2020, come di seguito indicato:

Tipologia	Aliquota 2020	Aliquota 2021	Aliquota 2022	Riferimento
Imposta sulle assicurazioni (RC AUTO)	= + 16 %	= + 16 %	= + 16 %	Sui premi assicurativi

Dato atto che con Deliberazione Consiliare n. 2 del 10/2/2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021- 2022- 2023 e relativi allegati;

Visti:

- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e del Dirigente responsabile finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;
- gli articoli 15 e 48 dello Statuto Metropolitano;
- l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, con decorrenza 1 gennaio 2022 le tariffe dell'Imposta Provinciale di Trascrizione come di seguito indicato:

Tipologia	Tariffe 2022	Riferimento
Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT)		
ATTI SOGGETTI AD IVA	= + 20 %	Rispetto alle tariffe base del D.M. 435/1998
ALTRI ATTI E ATTI NON SOGGETTI AD IVA	= + 30 %	Rispetto alle tariffe base del D.M. 435/1998

Il dettaglio tariffario viene evidenziato nelle colonne "Importi B e C" dell'allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di confermare con decorrenza 1 gennaio 2022 il Tributo Ambientale nella misura del 5% delle tariffe del tributo/tariffa comunale sui rifiuti (Tari), come previsto all'art. 38 bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (*Legge di conversione 19/12/2019, n. 157*) che ha modificato il comma 7, dell'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° luglio 2020 :

Tipologia	Aliquota 2022	Riferimento
Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA)	= + 5 %	Sulla TARI dei 312 Comuni

3. di confermare con decorrenza 1 gennaio 2022, l'aliquota dell'Imposta sulle assicurazioni contro la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 31.12.1991, n. 419 convertito con modificazioni nella Legge 18.02.1992, n. 172 come di seguito indicato:

Tipologia	Aliquota 2022	Riferimento
Imposta sulle assicurazioni (RC AUTO)	= + 16 %	Sui premi assicurativi

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Torino, 19/10/2021

LA SINDACA METROPOLITANA



Chiara Appendino

Allegato A

IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.) - ANNO 2022

Tipo e potenza dei veicoli		TARIFFE BASE DA DM 435/98	TARIFFE PER ATTI NON SOGGETTI AD IVA	TARIFFE PER ATTI SOGGETTI AD IVA
		A	B	C
PUNTO 1		DM base	30%	20%
a)	motocarrozette e trattori agricoli	150,81	196,00	181,00
b)	autoveicoli ed autovetture fino a 53 Kw, ovvero autobus e trattori stradali fino a 110 kw.	150,81	196,00	181,00
c)	autoveicoli ed autovetture oltre 53 Kw per ogni kw.	3,51	4,56	4,21
d)	autobus e trattori stradali oltre 110 Kw per ogni kw.	1,76	2,28	2,11
e)	veicoli a motore per trasporto di cose			
	fino 7 q.li	199,35	259,00	239,00
	oltre 7 fino 15 q.li	290,25	377,00	348,00
	oltre 15 fino 30 q.li	326,40	424,00	392,00
	oltre 30 fino 45 q.li	380,63	495,00	457,00
	oltre 45 fino 60 q.li	452,93	589,00	544,00
	oltre 60 fino 80 q.li	519,56	675,00	623,00
	oltre 80 q.li	646,60	841,00	776,00
f)	rimorchi per trasporto di cose fino 20 q.li			
	fino 20 q.li	265,98	346,00	319,00
	oltre 20 fino 50 q.li	356,36	463,00	428,00
	oltre 50 q.li	452,93	589,00	544,00
g)	rimorchi per trasporto di persone			
	fino 15 posti	229,82	299,00	276,00
	da 16 a 25 posti	253,58	330,00	304,00
	da 26 a 40 posti	302,13	393,00	363,00
	oltre 40 posti	362,55	471,00	435,00
PUNTO 2		DM base		
	atti soggetti ad IVA	Agevolazione abolita		
PUNTO 3		DM base	30%	
	formalità relative ad atti con cui si costituiscono, modificano od estinguono diritti reali di garanzia con un minimo di L. 292.000	MINIMO 150,81 1,46%	MINIMO 196,00 1,90%	
PUNTO 4		DM base	30%	
	formalità relative ad, atti diversi da quelli altrove indicati aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale con un minimo di L. 292.000	MINIMO 150,81 7,80%	MINIMO 196,00 10,14%	
PUNTO 5		DM base	30%	
	formalità relative ad atti di cui al numero 4 della tariffa NON aventi contenuto patrimoniale	150,81	196,00	

TARIFFE PREVISTE dall'art. 63 L. 21/11/200 n. 342:	
autoveicoli di particolare interesse storico	51,65

	motoveicoli di particolare interesse storico	25,82
--	--	-------